


LEGGE 5 novembre 2004 n.154



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Trasferimenti di proprietà di beni immobili dell'Ecc.ma Camera

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 5 novembre 2004.

Art.1

La presente legge disciplina le modalità di approvazione, da parte del Consiglio Grande e Generale, delle pratiche comportanti il trasferimento di proprietà di beni immobili dell'Ecc.ma Camera.

Art.2

I trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo, di beni immobili dell'Ecc.ma Camera devono essere autorizzati, in ultima istanza, dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

Art.3

Le norme contenute nell'articolo 2 non si applicano alle pratiche relative a trasferimenti di proprietà di beni immobili dell'Ecc.ma Camera già approvate dal Congresso di Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art.4

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

Art.5

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 8 novembre 2004/1704 d.F.R.

I Capitani Reggenti

Giuseppe Arzilli - Roberto Raschi

Il
Se
gr
et
ari
o
di
St
at
o

pe
r
gli
Af
far
i
Int
er
ni

*Lo
ris
Fr
an
ci
ni*